



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

**APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
NELL'ADUNANZA DEL 17 FEBBRAIO 2017**

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 3 Esposizione verso un singolo soggetto

Art. 4 Indebitamento

Art. 5 Operazioni in derivati

Art. 6 Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO II ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA' NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 7 Separazione ruoli e responsabilità

Art. 8 Consiglio generale

Art. 9 Consiglio di amministrazione

Art. 10 Informative del Consiglio di amministrazione

Art. 11 Comitato Investimenti

Art. 12 Struttura operativa interna

TITOLO III INVESTIMENTI

Art. 13 Composizione degli investimenti

Art. 14 Investimenti del portafoglio strategico

Art. 15 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 16 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

TITOLO IV MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 17 Modalità di gestione del patrimonio

TITOLO V PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 18 Gestione affidata ad intermediari abilitati

Art. 19 Principi di selezione degli intermediari abilitati

Art. 20 Principi di selezione dell'advisor

TITOLO VI PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 21 Monitoraggio

Art. 22 Rendicontazione

TITOLO VII PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E NORMA TRANSITORIA

Art. 23 Pubblicità del Regolamento

Art. 24 Norma transitoria

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, di seguito “Fondazione”, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza con i contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio di Pesaro S.p.A. (A.C.R.I.) e del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’A.C.R.I., di seguito Protocollo di Intesa, in data 22 aprile 2015.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 2

Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. L’impiego del patrimonio è attuato dalla Fondazione attraverso una fase di pianificazione strategica che definisce le politiche di investimento e individua l’asset allocation.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia del valore reale del patrimonio;
 - b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso adeguato di risorse finanziarie, in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;
 - c) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
4. La Fondazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

5. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
 - a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;
 - b) può ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici.

Art. 3

Esposizione verso un singolo soggetto

1. Il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale valutando al "fair value" esposizioni e componenti dell'attivo.
2. Ai fini del computo del limite di cui al comma 1), il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media dei valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività - rappresentata o no da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte.
3. In caso di superamento della soglia massima di esposizione definita nei commi precedenti dovuta ad un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore abbia carattere durevole; in quest'ultimo caso, la Fondazione predispose un piano di rientro, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 4

Indebitamento

1. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non può ricorrere all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

Art. 5

Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati solo con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato.
Un'operazione è considerata "di copertura" quando:
 - a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
 - b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";
 - c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.
3. Il comma 1) del presente articolo non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese della UE.
4. La Fondazione fornisce nel bilancio le informazioni di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione tra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico) relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 6

Fondo stabilizzazione erogazioni

1. In coerenza con le finalità degli investimenti, la Fondazione persegue l'obiettivo di alimentare, compatibilmente con la propria capacità reddituale, un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 7

Separazione ruoli e responsabilità

1. Il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate

e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 8 **Consiglio generale**

1. Sono di competenza del Consiglio generale le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:
 - a) definizione delle linee generali di impiego con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo benchmark;
 - b) individuazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
 - c) elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
 - d) destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico.
2. Il Consiglio generale verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.
3. Il Consiglio generale provvede alla definizione dei criteri per l'affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati.

Art. 9 **Consiglio di amministrazione**

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio generale.
2. In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio generale e la definizione delle modalità operative della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di amministrazione:
 - a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio generale;
 - b) l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
 - c) l'individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio generale, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico;
 - d) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
 - e) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;



- f) la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza della Struttura operativa interna;
 - g) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
 - h) la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'art. 20 del presente Regolamento.
3. In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente della Fondazione potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Art. 10 **Informative del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione relaziona periodicamente il Consiglio generale circa l'andamento della gestione del patrimonio con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

Art. 11 **Comitato Investimenti**

1. Il Consiglio di amministrazione può istituire, nei limiti delle proprie competenze statutarie, un Comitato Investimenti cui assegnare poteri di controllo sulla gestione patrimoniale e/o specifici compiti di analisi.
2. Il Comitato Investimenti, composto dal Presidente e da due o più Consiglieri con competenze economico-finanziarie, si avvale della Struttura operativa interna e può avvalersi di consulenti esterni.
3. Il Comitato investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di amministrazione. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza il Consiglio ha accesso agli atti del Comitato.

Art. 12 **Struttura operativa interna**

1. La Struttura operativa della Fondazione, coordinata dal Segretario generale, supporta le decisioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Investimenti, se istituito, con il compito di:
- a) sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale advisor;
 - b) controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - c) curare la gestione dell'attività di tesoreria;
 - d) dare esecuzioni a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di amministrazione;
 - e) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;



- f) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III INVESTIMENTI

Art. 13 Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “portafoglio strategico” e investimenti costituenti il “portafoglio gestito”.
2. Il portafoglio strategico è formato dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
3. Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio generale tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 14 Investimenti del portafoglio strategico

1. Rientrano fra gli investimenti del portafoglio strategico gli investimenti collegati alla missione della Fondazione, con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
2. Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità iniziali.
3. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
 - a) capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
 - b) presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - c) presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

Art. 15

Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

1. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
 - a) coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
 - b) rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
 - c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - d) flusso di liquidità periodico;
 - e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - f) grado di liquidabilità dell'investimento.
2. Gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

Art. 16

Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

1. La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - a) controparte;
 - b) liquidabilità;
 - c) mercato;
 - d) valuta;
 - e) credito;
 - f) carattere geopolitico;
 - g) concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

TITOLO IV GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 17 Modalità di gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di advisor, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
2. Sono di norma gestiti direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.
3. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
4. Il Consiglio di amministrazione può disporre che il patrimonio, o parte di esso, sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.
5. In presenza di gestione diretta, la Struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita anche le funzioni di cui al precedente art. 12, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario generale.

TITOLO V PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 18 Gestione affidata a intermediari abilitati

1. Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione di norma si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 19 Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio generale, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
 - a) l'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - b) la struttura organizzativa;
 - c) le risorse dedicate;



- d) la massa gestita;
 - e) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
 - f) gli strumenti di controllo dei rischi;
 - g) economicità dell'offerta;
 - h) le performance finanziarie precedenti.
2. Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili;
 3. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio generale.
 4. La gestione del patrimonio non può essere affidata ad intermediari in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per le attività svolte in precedenza.
 5. Il Consiglio di amministrazione provvede ad un valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale consulente advisor.

Art. 20

Principi di selezione dell'advisor

1. La selezione dell'advisor da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:
 - a) competenza e professionalità;
 - b) precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
 - c) gli strumenti di controllo dei rischi;
 - d) economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.
3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'advisor.

TITOLO VI PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 21 Monitoraggio

1. Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
2. Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 22 Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

TITOLO VII PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E NORMA TRANSITORIA

Art. 23 Pubblicità del Regolamento

Il Regolamento per la gestione del patrimonio è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.

Art. 24 Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2017.
Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.